

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1900

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CARPENEDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1995

Norme integrative per la ricostruzione privata delle zone
colpite dalla catastrofe del Vajont

ONOREVOLI SENATORI. - Il 9 ottobre 1963, un pezzo di una montagna dal nome emblematico, Monte Toc, frana e cade in un lago artificiale provocando una catastrofe il cui nome sicuramente ancor oggi gli italiani ricordano: la catastrofe del Vajont. Per quell'evento molte persone sono morte e molte cose positive sono nate, anche per merito dello Stato. Chi si reca in quei luoghi può facilmente rendersene conto.

Il presente disegno di legge recante «norme integrative per la ricostruzione privata delle zone colpite dalla catastrofe del

Vajont» ha lo scopo di apportare modestissime correzioni alla normativa vigente per consentire di chiudere i casi (e sono pochi) ancora irrisolti. Casi che, l'esperienza insegna, hanno scarso rilievo economico ma moralmente sono importanti perchè riguardano le persone più indifese, proprio gli ultimi in tutti i sensi. Non vi è un problema di copertura finanziaria perchè le regioni hanno già ricevuto dallo Stato somme sufficienti; anche per questo motivo si confida in un favorevole esame del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le domande per l'assegnazione delle aree edificabili per la ricostruzione delle unità immobiliari private nonché quelle per l'ottenimento dei relativi contributi di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere presentate entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Dopo tale termine nessuna domanda potrà essere accolta.

2. Gli assegnatari delle aree devono ultimare i lavori entro cinque anni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione provvisoria.

3. I privati che abbiano avuto comunicazione dell'assegnazione provvisoria delle aree prima del 31 dicembre 1990 devono comunque completare la ricostruzione delle unità immobiliari entro il 31 dicembre 1995.

4. Gli atti attestanti l'ultimazione dei lavori e la relativa documentazione necessaria alla determinazione definitiva del contributo devono essere presentati, a cura del beneficiario assegnatario dell'area, entro un anno dal termine fissato per l'ultimazione dei lavori medesimi.

5. I termini di cui ai commi 2, 3, 4 possono essere prorogati dalla regioni territorialmente competenti esclusivamente per motivate circostanze e comunque per un periodo non superiore complessivamente a due anni.

6. Fermo restando le sanzioni di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 190, gli assegnatari che non abbiano rispettato il termine di ultimazione dei lavori sono tenuti alla restituzione del contributo concesso, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data di effettiva erogazione. Ad avvenuta restituzione del contributo il comune

cederà l'area agli inadempienti dietro versamento di un corrispettivo, sulla base della determinazione del valore effettuato dall'ufficio tecnico erariale.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si fa fronte utilizzando le disponibilità in essere in relazione alla legge 10 maggio 1983, n. 190, le cui autorizzazioni di spesa sono corrispondentemente ridotte.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.